

Nota n°: 10/2025

Oggetto: *Le novità del Dlgs n. 186/2025 per gli enti non commerciali*

Sommario: Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12.12.2025, sono state introdotte alcune novità fiscali riguardanti gli enti del Terzo settore e, più in generale, gli enti non commerciali.

Contenuto: _____

Tra le principali novità del provvedimento in oggetto si segnalano:

- l'introduzione, per gli **Enti del Terzo Settore**, di una disposizione che mira a sospendere gli impatti fiscali derivanti dal passaggio di alcune attività dal regime commerciale, ai sensi del TUIR, a quello "non commerciale" in funzione dei nuovi parametri previsti dall'art 79 c.t.s. (Dlgs n. 117/2017). In sostanza, per evitare che questa riqualificazione comporti l'emersione di plusvalenze tassabili, si prevede una sospensione della tassazione, a patto che il bene venga destinato al perseguimento di attività statutarie con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. La tassazione, tuttavia, scatta se i beni vengono adibiti a scopi diversi o ceduti;
- Il differimento **al 1° gennaio 2036** dell'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi;
- l'introduzione **dell'aliquota IVA del 5%** per le prestazioni sociosanitarie e assistenziali rese dalle imprese sociali societarie;
- L'innalzamento **da 65mila a 85mila**, ai soli fini Iva, della soglia di ricavi, ragguagliati ad anno, per accedere al regime forfettario per le OdV e le APS.

Si segnala, inoltre, che **dal prossimo 1° gennaio 2026**, a seguito dell'entrata in vigore della riforma fiscale degli ETS:

- a. Il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 potrà essere utilizzato solo dalle Asd e SSD riconosciute e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b. Sarà soppressa **l'anagrafe delle ONLUS**. Pertanto, tutti gli enti che ad oggi risultano ancora iscritti nell'elenco delle ONLUS, avranno tempo fino al prossimo **31 marzo 2026** per adeguare gli statuti e presentare domanda di iscrizione al

RUNTS. Gli enti (ONLUS) che entro la predetta non avranno effettuato alcuna scelta, dovranno obbligatoriamente devolvere il proprio patrimonio (fatti salvi quelli a cui è inibito l'accesso al RUNTS);

- c. Il nuovo art. 148 c. 3 tuir restringe la **decommercializzazione** dei corrispettivi specifici ricevuti dai propri associati alle sole associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche.

Per le **associazioni culturali**, escluse dalla nuova formulazione, i servizi specifici erogati a favore dei propri associati/partecipanti non potranno più beneficiare della citata decommercializzazione, dovendo quindi assoggettarsi alla ordinaria misura di tassazione IRES.

Gli enti no profit che, per scelta o per esclusione normativa, non potranno iscriversi al RUNTS, dovranno pertanto valutare quale soluzione adottare per calmierare gli effetti fiscali legati all'entrata in vigore delle novità predette.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l.

Dr. Fabio Pavan